
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
“BONUS TARIFFA SOCIALE”
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE"
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilanove, il giorno 8 del mese di maggio, presso il palazzo della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante 15

fra

- il **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI** società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 21, codice fiscale 01533550222, rappresentato dalla Vicepresidente Paolina Furlan, nata il 15/01/1958 a Borgo Valsugana (TN), e di seguito denominato per brevità "Consortio";
- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, piazza Dante 15, codice fiscale 00337460224, tramite l'**Assessorato all'Urbanistica ed Enti Locali**, rappresentato dall'Assessore Mauro Gilmozzi, nato il 12/08/1958 a Cavalese (TN);

e

- il **CAF ACLI s.r.l.**, iscrizione all'albo n. 35, rappresentato dalla società di servizio convenzionata **ACLI SERVIZI TARENTINO s.r.l.**, con sede in Trento, Galleria Tirrena 10, p.IVA 01472310224, nella persona del legale rappresentante quale Presidente Arrigo Dalfovo, nato il 21/07/49 a Mezzolombardo (TN), sostituito dal Vicepresidente con delega Sergio Bragagna, nato il 21/04/1942 a Trento;
- il **CAF UIL spa**, iscrizione all'albo n. 21, rappresentato dalla società di servizio **CENTRO SERVIZI UIL del TARENTINO s.r.l.** con esso convenzionata, con sede legale in Trento, via Matteotti 20/1, p.IVA 01594300228, nella persona del rappresentante legale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Ermanno Monari, nato il 23/05/1955 a Lavis (TN);
- il **CAAF NORD EST SRL**, rappresentato dalla società di servizio convenzionata **CENTRO SERVIZI CGIL del Trentino**, in sigla Ce.Se. srl, con sede a Trento, in via Giusti 49, p.IVA 01428810228, nella persona del legale rappresentante quale Consigliere Delegato Rosanna Tranquillini, nata il 30/11/1953 a Mori (TN);
- il **CAF CISL SRL**, iscrizione all'albo nr. 18, rappresentato dalla società di servizio **CISL SERVIZI srl** con esso convenzionato, con sede legale in Trento, via Verdi 10/A. nella persona del legale rappresentante Lamberto Avanzo, nato il 06/07/1968 a Borgo Valsugana (TN);
- il **CAF CONFARTIGIANATO**, iscrizione all'albo n. 39, rappresentato dalla società di servizio **S.A.P.I. srl** con esso convenzionata, con sede legale in Trento, via Brennero 182, p.IVA 01481570222, nella persona del legale rappresentante Dario Denicolò, nato il 18/02/1956 a Castelnuovo (TN);
- il **CAAF F.A.B.I. srl**, iscrizione albo n. 25, rappresentato dalla società di servizi **CENTRO SERVIZI FABI TRENTO srl unipersonale**, con sede in Trento, Passaggio Zippel, 2, p.IVA 01996290225, nella persona del legale rappresentante quale Presidente Domenico Mazzucchi, nato il 10/10/1968 a

Rovereto (TN);

- il **CAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA srl**, iscrizione all'albo n. 27, rappresentato dalla società di servizi **AGRIVERDE CIA srl**, con sede in Trento, via Maccani 199 (TN), p.IVA 01393750227, nella persona del legale rappresentante Flavio Pezzi nato il 09/03/1947 a Denno (TN), sostituito dal Direttore munito di delega Massimo Tomasi, nato il 14/04/1970 a Trento;
 - il **CAAF 50&PIU' s.r.l.**, iscrizione all'albo n. 33, rappresentato dalla società di servizi convenzionata **50&PIU' FENACOM SERVIZI s.r.l.**, con sede legale in Roma, via del Melangolo 26, p.IVA 04547911000, in persona del responsabile dell'ufficio operativo di Trento, in possesso di delega per la stipula di contratti e convenzioni con la P.A.T. e gli Enti Locali del Trentino, Tullio Zatelli, nato il 30/6/1959 a Trento;
 - il **CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI srl**, iscrizione all'albo n. 70, e **CAF NAZIONALE DEL LAVORO spa**, iscrizione all'albo n. 68, entrambi rappresentati dalla società di servizi **UNIONE CENTRO SERVIZI srl**, con sede in Trento, via al Torrione 11, p.IVA 03405780960, in persona del legale rappresentante Alexander La Gumina, nato il 19/12/1977 a Trento;
- tutti di seguito denominati per brevità "CAF";

premesso

- che il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute;
- che con delibera ARG/elt 117/08 l'Autorità per l'energia e il gas ha definito le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione della compensazione tariffaria;
- che con delibera ARG/elt 152/08 l'Autorità per l'energia e il gas ha provveduto a individuare le modalità compensative da applicare ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche per mantenerle in vita;
- che il decreto 28 dicembre 2007 ha stabilito di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il quale ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- che l'art. 3, comma 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro;
- che il decreto del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che è stato attivato a cura di Ancitel S.p.a. un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
 - che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
 - che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
 - che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
 - che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione, da parte del CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati; ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007.

La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della Provincia autonoma di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione per iscritto a tutti i soggetti firmatari della presente convenzione.

ART. 2 Descrizione del servizio

Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":

- a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
- e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
- f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
- g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
- h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- i) fornitura al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
- j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
- k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo.
- l)

ART. 3

Informazione all'utenza e trattamento dei dati

Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, il CAF è tenuto a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli Interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della

perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4

Trasmissione e conservazione dei dati

I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le richieste di compensazione, entro dieci giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5

Responsabilità

I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere da ciascun CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.

I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6

Impegni del Consorzio

Il Consorzio si impegna a:

- diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
- corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 8 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7

Impegni della Provincia

La Provincia autonoma di Trento, tramite l'Assessorato agli Enti Locali, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio dei Comuni Trentini le risorse finanziarie necessarie per assolvere alle

obbligazioni economiche derivanti dalla presente convenzione.

ART. 8 **Condizioni economiche**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere Euro 5,00 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE, suddivise per Comune, con cadenza semestrale al 31 ottobre 2009 e al 30 aprile 2010, o comunque alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, entro 40 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.

I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.

Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

In caso di rinnovo della convenzione il compenso sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ART. 9 **Gestione della convenzione**

Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.

Decorso tale termine le parti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto definito con la presente convenzione.

Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.

In particolare, i CAF si rendono disponibili sin d'ora all'eventuale svolgimento del servizio di gestione delle istanze dei cittadini relative alle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas, secondo le modalità organizzative necessarie a corrispondere alle prescrizioni che saranno all'uopo emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché sulla base delle integrazioni alla presente convenzione eventualmente resesi necessarie.

Il Consorzio ed i CAF si impegnano ad indicare con apposita comunicazione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il proprio referente per la gestione dei rapporti e per i quesiti che si rendessero necessari.

ART. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di un anno e può essere rinnovata alla scadenza per altri 2 anni, previa verifica congiunta dell'andamento degli accordi vigenti.

ART. 11
Foro competente


Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 12
Spese di registrazione


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m., riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto


Per il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa
la Vicepresidente Paolina Furlan




Per la Provincia autonoma di Trento
l'Assessore all'Urbanistica ed Enti Locali Mauro Gilmozzi




Per il CAF ACLI s.r.l. rappresentato dalla ACLI SERVIZI TRENTO s.r.l.
il Vicepresidente con delega Sergio Bragagna



Per il CAF UIL spa rappresentato dal CENTRO SERVIZI UIL del TRENTO s.r.l.
il Presidente Ermanno Monari




Per il CAAF NORD EST srl rappresentato dal CENTRO SERVIZI CGIL del Trentino
il Legale Rappresentante Rosanna Tranquillini




Per il CAF CISL srl rappresentato dalla CISL SERVIZI srl

il Legale Rappresentante Lamberto Avanzo



Per il CAF CONFARTIGIANATO rappresentato dalla S.A.P.I. srl

il legale rappresentante Dario Denicolò




Per il CAAF F.A.B.I. srl rappresentato dal CENTRO SERVIZI FABI TRENTO srl unipersonale

il Presidente Domenico Mazzocchi




Per il CAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA srl rappresentato dalla AGRIVERDE CIA srl

il Direttore munito di delega alla firma Massimo Tomasi



Per il CAAF 50&PIU' s.r.l. rappresentato dalla 50&PIU' FENACOM SERVIZI s.r.l.

il Responsabile dell'Ufficio di Trento, in possesso di delega per la stipula di contratti e convenzioni con la P.A.T. e gli Enti Locali del Trentino Tullio Zatelli



Per il CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI srl e

per il CAF NAZIONALE DEL LAVORO spa

entrambi rappresentati dall'UNIONE CENTRO SERVIZI srl

il Legale Rappresentante Alexander La Gumina

